



**SDD Servizi**  
Servizi e Soluzioni per l'Impresa

# NOTIZIARIO

Nr 2/2014

**Argomenti :**

*1. Risparmio energetico - 2. Ristrutturazioni edilizie*

La Legge di stabilità 2014, ovvero la Legge n. 147/2013, ha introdotto modifiche e novità riguardanti le detrazioni fiscali per gli interventi di efficienza energetica e di recupero del patrimonio edilizio, materie che sono state oggetto, negli ultimi anni, di precedenti interventi legislativi. Illustriamo nelle seguenti pagine le modifiche da ultimo introdotte.

## **1. Risparmio energetico**

Si tratta di un settore che negli ultimi anni, a seguito della crisi, è stato oggetto di numerose discipline per agevolare la ripresa (si vede il nostro Notiziario nr. 16/2013 con le novità introdotte dalla Legge 90/2013).

In particolare la Legge di stabilità 2014 va a modificare l'articolo 14 del c.d. "Decreto Energia" (D.l. n. 63/2013), prevedendo la proroga per un altro biennio della detrazione fiscale pari al 65% spettante per gli interventi di efficienza energetica<sup>1</sup> (mentre precedentemente era prevista solo fino al 31.12.2013).

<b>Periodo di sostenimento delle spese</b>	<b>Misura della detrazione</b>
Dal 6.06.2013 al 31.12.2014	65%
Dal 01.01.2015 al 31.12.2015	50%

Le sopra citate detrazioni si applicano anche alle spese sostenute su parti comuni condominiali o che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il **condominio**, ma cambia il periodo di sostenimento della spesa, ovvero:

<b>Periodo di sostenimento delle spese</b>	<b>Misura della detrazione</b>
Dal 6.06.2013 al 30.06.2015	65%
Dal 01.07.2015 al 30.06.2016	50%

<sup>1</sup> Ricordiamo che per interventi di risparmio energetico si intendono:

- riqualificazione energetica di edifici già esistenti, che conseguano un valore limite di fabbisogno di energia primario annuo inferiore di almeno il 20% ai valori riportati nell'Allegato C del D.M. 19.02.2007 (limite di spesa 100.000 euro);
- interventi su edifici esistenti o su parte di essi o unità immobiliari, riguardanti strutture opache verticali e/o orizzontali, finestre comprensive di infissi (limite di spesa 60.000 euro);
- installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura di piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici ed università (limite di spesa 60.000 euro);
- interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a compensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione (limite di spesa 30.000 euro).

## 2. Ristrutturazioni edilizie

La Legge di stabilità 2014 ha modificato anche l'articolo 16 sempre del c.d. "Decreto Energia" relativo alle ristrutturazioni edilizie e sempre con il limite massimo di spesa pari a 96.000 euro per unità immobiliare.

Viene disposta un'ulteriore proroga della detrazione IRPEF per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio<sup>2</sup> (secondo l'art. 16-bis del TUIR).

Periodo di sostenimento delle spese	Misura della detrazione
Dal 26.06.2013 al 31.12.2014	50%
Dal 01.01.2015 al 31.12.2015	40%

In precedenza la detrazione del 50% era prevista solo fino 31.12.2013. Dal 2016 in poi la detrazione spetterà nella misura prevista a regime, ovvero sarà pari al 36% e con un limite di spesa di 48.000 euro.

Per coloro che fruiscono della detrazione per le spese di ristrutturazione di un immobile, è confermata l'ulteriore detrazione IRPEF per le spese sostenute per l'acquisto di mobili, per l'arredo dello stesso immobile, e di grandi elettrodomestici rientranti nella categoria A+ (A per i forni). Questa detrazione spetterà per un importo pari al 50% delle spese sostenute<sup>3</sup> nel periodo che va dal 6.06.2013 al 31.12.2014, e con un limite di spesa pari a 10.000 euro : la detrazione va ripartita tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo.

Le spese di cui all'art. 16-bis, c. 1, lett. i) del TUIR relative agli interventi finalizzati all'adozione di misure antisismiche attivate dal 6 giugno 2013 per gli edifici (adibiti ad abitazione principale o attività produttive) che si trovano ubicati in zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2 dell'Ordinanza del 20.03.2003, n. 3274), potranno continuare ad essere oggetto di detrazione.

Periodo di sostenimento delle spese	Misura della detrazione
Dal 06.06.2013 al 31.12.2014	65%
Dal 01.01.2015 al 31.12.2015	50%

\* \* \* \* \*

**Ricordiamo la Convenzione Teatro Golden-SDD Servizi**



[www.teatrogolden.it](http://www.teatrogolden.it)

<sup>2</sup> Si tratta dei seguenti tipi di intervento:

- interventi di manutenzione ordinaria e/o straordinaria, restauro e risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali;
- interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali;
- interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino dell'immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, se sia stato dichiarato lo stato di emergenza;
- interventi relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprietà comune;
- interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche (ascensori, montacarichi,...);
- interventi relativi all'adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi;
- interventi relativi alla realizzazione di opere per la cablatura degli edifici e il contenimento dell'inquinamento acustico;
- interventi relativi all'adozione di misure antisismiche;
- interventi di bonifica dell'amianto e di esecuzione di opere volte ad evitare infortuni domestici.

<sup>3</sup> Era stato previsto che la spesa per i mobili da portare in detrazione non potesse essere superiore all'importo sostenuto per i lavori di ristrutturazione, ma tale disposizione è stata poco dopo abrogata dall'art. 1, c. 2, lett. a), del D.L. n. 151 del 30.12.2013.